



IL TRIBUNALE DI MILANO
 SECONDA SEZIONE CIVILE (FALLIMENTI)
 in persona dei Sigg.ri Magistrati:

1) Dott.	Mauro	VitielloPresidente
2) Dott.	Roberto	FontanaGiudice
3) Dott.	Filippo	D'AquinoGiudice

ha pronunciato il seguente
DECRETO

VISTO

il ricorso iscritto al numero di ruolo sopraindicato con cui la società [REDACTED] in liquidazione ha proposto una domanda di concordato preventivo contestualmente chiedendo, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., la concessione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;

PRESO ATTO

che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese e a trasmetterla al PM in sede, e che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e un'aggiornata visura camerale;

RITENUTO

- che da tale documentazione emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'ammissione della società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, nonché la competenza di questo Giudice a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Milano, né essendo evincibile una diversa sede principale;

- che è stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda (fermo restando in ogni caso che, ai sensi dell'art. 152, terzo comma, l.fall., la necessaria produzione di verbale redatto da notaio avente ad oggetto la decisione assembleare o la delibera dell'organo amministrativo di cui al secondo comma va riferita non già alla domanda, ma alla proposta e alle condizioni del concordato, e quindi va in ogni caso effettuata al momento in cui la proposta stessa verrà depositata);

- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine da fissare secondo le circostanze del caso;

che è opportuno che parte ricorrente assolvere ad obblighi informativi periodici;


P Q M

Visto l'art. 161, comma 6, l.fall.

- 1) concede alla società ricorrente termine sino al 20/06/2013 per la presentazione della definitiva proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;
- 2) dispone che la ricorrente depositi allo scadere del 30° e del 60° giorno dalla data di deposito in cancelleria del presente provvedimento una breve relazione informativa ed esplicativa redatta dal suo legale sulla gestione corrente, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 10.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino, fatta

salva l'avvertenza che gli atti di straordinaria amministrazione che possono essere compiuti fino alla scadenza del termine sono solo quelli urgenti, per di più soggetti a preventiva autorizzazione del Tribunale, che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori e che occorre specifica autorizzazione del Tribunale anche per contrarre finanziamenti;

3) manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.
Milano, 21 febbraio 2013


Il Presidente

TRIBUNALE DI MILANO
Depositi 01 2013

20 FEB 2013
IL CANCELLIERE